

RIACQUISTO DELL'UNITA' FAMILIARE

[data aggiornamento: 24.11.2008]

Normativa di riferimento

Convenzione OIL n. 143/1975

cittadini comunitari e loro familiari: D.lgs 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/CE

cittadini non comunitari: artt. 28, 29, 30, 31 D.lgs 286/1998; D.lgs 5/2007 di recepimento della Direttiva 2003/86/CE

Il diritto soggettivo a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto ai cittadini:

- italiani e comunitari dall'art. 3 D.lgs 30/2007
- stranieri ed apolidi dall'art. 28 T.U.

Il legislatore può non solo definire le regole del ricongiungimento familiare ma può porre dei criteri al ricongiungimento stesso sia per quel che riguarda i familiari da ricongiungere (Corte Cost. ordinanza 336/2007) sia per quel che riguarda le condizioni necessarie (Corte Cost. ordinanza 395/2006)

Il riacquisto o il mantenimento dell'unità familiare vede procedure diverse a seconda che:

- a) il richiedente sia cittadino italiano o comunitario ovvero il richiedente non sia cittadino comunitario
- b) il richiedente si trovi in Italia o all'estero
- c) il richiedente sia in possesso di particolare visto di ingresso o di particolare titolo di soggiorno
- d) il familiare si trovi in Italia o all'estero

Le procedure amministrative collegate a queste situazioni sono le seguenti:

- a) assenza di procedura specifica nel caso di familiari comunitari di cittadini italiani o comunitari;
- b) visto di ingresso per motivi familiari per i familiari non comunitari, all'estero, di cittadini italiani o comunitari;
- c) visto di ingresso con motivazione del richiedente al familiare all'estero di richiedente all'estero per le tipologie:
motivi diplomatici (DM Esteri 12.07.2000); residenza elettiva (DM Esteri 12.07.2000) e missione (DM Esteri 12.07.2000)
- d) ricongiungimento familiare per i familiari, all'estero, di richiedenti non comunitari in Italia;
- e) familiare al seguito per familiari, all'estero, di richiedenti all'estero;
- f) coesione familiare per i familiari in Italia, di richiedenti non comunitari regolarmente soggiornanti
- g) permesso di soggiorno per motivi familiari per coniuge e familiari entro il 4 grado di cittadino italiano (art. 19 TU)

Nota

Pur essendovi due fonti normative separate a seconda che il richiedente sia cittadino comunitario ovvero non comunitario, l'art. 28 c. 2 del TU permette "ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea di utilizzare, qualora più favorevole, quanto disposto dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione."

A) IL SOGGETTO ATTIVO E' CITTADINO ITALIANO O CITTADINO COMUNITARIO

1) Se anche il familiare è cittadino italiano non vi sono procedure per l'ingresso e il soggiorno poiché non vi sono limiti alla libera circolazione delle persone

2) Se il familiare è cittadino dell'Unione Europea

a) non vi sono procedure per l'ingresso e per il soggiorno fino a tre mesi poiché ai cittadini dell'UE è assicurata libertà di circolazione

b) se, viceversa, il soggiorno è di durata superiore a tre mesi allora è necessaria l'iscrizione anagrafica il comune di residenza

I requisiti per l'iscrizione anagrafica per mezzo del diritto all'unità familiare (decreto comunitario d.lgs 30/07) sono i seguenti:

i) per il soggetto attivo (colui che esercita il diritto):

- la cittadinanza italiana o di Stato U.E.

- la disponibilità di risorse economiche sufficienti dimostrabili:

- dall'esercitare un' attività lavorativa subordinata o autonoma; ovvero

- dal disporre per sé e per i familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato nonché essere munito di idonea assicurazione sanitaria; ovvero

- dall'essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato nonché essere munito di idonea assicurazione sanitaria.

La disponibilità minima di risorse economiche è così regolata (art. 9 c. 3 d.lgs 30/07 e . 29 c. 3 lett. b) T.U.):

"Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."

La disponibilità di risorse economiche può essere dimostrata, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

ii) l'essere uno dei seguenti familiari:

- coniuge;

- discendente diretto

- discendente diretto a carico;

- discendente del coniuge di età inferiore a 21 anni;

- discendente del coniuge a carico;

- ascendente diretto a carico;

- ascendente del coniuge a carico

E' necessaria per il familiare la copertura sanitaria. Essa è assicurata da:

- iscrizione al SSN se il soggetto attivo è titolare di attività di lavoro subordinata o autonoma;

- assicurazione o altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi sanitari nel territorio nazionale negli altri casi

Il diritto al soggiorno avviene attraverso l'iscrizione anagrafica producendo:

- a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
 - b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
 - c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. Viene rilasciata un'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica.
- Nel caso in cui il richiedente sia titolare di pensione in Italia si ritiene che sia lui che i familiari abbiano diritto all'iscrizione al SSN

Pur non essendo diritto comunque l'unità familiare viene agevolata dallo "Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, per quel che riguarda l'ingresso e il soggiorno nei confronti:

- a) di ogni altro familiare, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione." (art. 3 c. 2 d.lgs 30/07)

Si suppone che al verificarsi di questa situazione, nelle condizioni di reddito e copertura sanitaria definite per i familiari l'anagrafe debba comunque procedere all'iscrizione dal familiare.

La copertura sanitaria, in questi casi, deve essere assicurata da assicurazione privata o altro titolo idoneo

Nota

Nel caso di coniuge o familiare entro il 4 grado di cittadino italiano non può applicarsi l'art. 19 c. 2 lett. c) che dice: " Non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana" poiché l'art. 1 c. 2 T.U. novellato dice: " Il testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Nel caso di partner comunitario o non comunitario di cittadino italiano o comunitario non può applicarsi la procedura riguardante il "familiare" ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b2) in quanto l'Italia non equipara l'unione registrata al matrimonio.

Il partner la cui unione con cittadino italiano o comunitario è attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione potrà utilizzare la condizione descritta dall'art. 3 c. 2 Decreto comunitari. Sono esclusi i partner non comunitari di cittadino italiano e, in generale, i partner di cittadini comunitari conviventi in Paesi che non hanno norme di riconoscimento ed attestazione delle unioni non matrimoniali.

3) Se il familiare non è cittadino dell'Unione Europea

a) e si trova all'estero necessita di autorizzazione all'ingresso.

- L'autorizzazione non è necessaria qualora il familiare sia cittadino appartenente ad uno Stato verso il quale non si applica il regime dei visti per soggiorni di breve durata ovvero sia titolare di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione in corso di validità.

- Negli altri casi è necessario che il familiare sia munito di visto di ingresso per "motivi familiari"

Nota

La richiesta del visto rilasciato per "motivi familiari", ai fini dell'ingresso, non è presente nella direttiva comunitaria.

Nel caso in cui il familiare non comunitario provenga da Stato appartenente allo SEE che gli abbia rilasciato titolo di soggiorno in corso di validità che gli permette l'ingresso ed il soggiorno in Italia in esenzione dal visto di ingresso si ritiene non esservi la necessità di munirsi del visto per "motivi familiari".

I titoli di soggiorno sono i seguenti:

- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i provenienti da Paesi UE + SEE;
- Permesso di soggiorno per i provenienti da Stati Schengen.

b) il familiare entrato ovvero presente in Italia:

- per un soggiorno non superiore a tre mesi non necessita di alcun titolo di soggiorno (art. 6 c. 2 D.lgs 30/07); viceversa qualora
- per un soggiorno di durata superiore a tre mesi è necessario richiedere la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

I requisiti per ottenere il titolo di soggiorno in virtù del diritto all'unità familiare sono i seguenti:

- la cittadinanza italiana o di Stato U.E.
- la disponibilità di risorse economiche sufficienti dimostrabili:
 - dall'esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma; ovvero
 - DAL DISPORRE PER SÉ E PER I FAMILIARI DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI, PER NON DIVENTARE UN ONERE A CARICO DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLO STATO NONCHÈ ESSERE MUNITO DI IDONEA ASSICURAZIONE SANITARIA; OVVERO
 - DALL'ESSERE ISCRITTO PRESSO UN ISTITUTO PUBBLICO O PRIVATO RICONOSCIUTO PER SEGUIRVI COME ATTIVITÀ PRINCIPALE UN CORSO DI STUDI O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DISPONE, PER SÈ STESSO E PER I PROPRI FAMILIARI, DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI, PER NON DIVENTARE UN ONERE A CARICO DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLO STATO NONCHÈ ESSERE MUNITO DI IDONEA ASSICURAZIONE SANITARIA.

La disponibilità minima di risorse economiche è così regolata (art. 9 c. 3 d.lgs 30/07 e . 29 c. 3 lett. b) T.U.):

"Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."

La disponibilità di risorse economiche può essere dimostrata, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

II) L'ESSERE UNO DEI SEGUENTI FAMILIARI:

- coniuge;
- discendente diretto
- discendente diretto a carico;
- discendente del coniuge di età inferiore a 21 anni;

- discendente del coniuge a carico;
- ascendente diretto a carico;
- ascendente del coniuge a carico

E' necessaria per il familiare la copertura sanitaria. Essa è assicurata da:

- iscrizione al SSN se il soggetto attivo è titolare di attività di lavoro subordinata o autonoma;
- assicurazione o altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi sanitari nel territorio nazionale negli altri casi

il rilascio da parte della Questura competente per territorio della Il diritto al soggiorno avviene attraverso g- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione” producendo la seguente documentazione:

- a) passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;
- b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- c) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
- d) fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

Pur non essendo diritto comunque l'unità familiare viene agevolata dallo "Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, per quel che riguarda l'ingresso e il soggiorno nei confronti:

- a) di ogni altro familiare, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.” (art. 3 c. 2 d.lgs 30/07)

Si suppone che al verificarsi di questa situazione, nelle condizioni di reddito e copertura sanitaria definite per i familiari la Questura debba comunque procedere al rilascio di un titolo di soggiorno.

Il titolo di soggiorno rilasciato potrebbe essere per "residenza elettiva" essendo la Carta di soggiorno ed il permesso di soggiorno per motivi familiari riservati al coniuge ed ai familiari come definiti rispettivamente all'art. 2 Decreto Comunitari ed artt. 19, 29, 30 T.U.

La copertura sanitaria, in questi casi, deve essere assicurata da assicurazione privata o altro titolo idoneo.

Condizione più favorevole del coniuge o familiare entro il 4 grado di parentela con cittadini italiano

"Poiché non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (art. 19 c. 2 lett. c) d.lgs 286/98) "il questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari" (art. 28 c. 1 lett. b) DPR 394/99)

NOTA: QUALE NORMA APPLICARE AL CONIUGE ED AI FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO

A) QUALORA SI TRATTI:

- DI CONIUGE
- DI DISCENDENTI DIRETTI
- DI ASCENDENTI DIRETTI

pare si debba applicare quanto previsto dal decreto comunitari con il rilascio della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione anche in presenza di: preesistente permesso di soggiorno a qualunque titolo rilasciato compresi i motivi familiari ai sensi

dell'art. 19 c. 2 lett. c) T.U. o di ingresso irregolare in Italia.

b) qualora invece si tratti di ascendenti/discendenti non diretti ma entro il 4 grado si applica l'art. 19 T.U. con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

c) negli altri casi, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 Decreto comunitari, si rilascia un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

B) IL SOGGETTO ATTIVO E' CITTADINO NON COMUNITARIO O APOLIDE

1) Se il familiare è cittadino italiano vi è libertà di ingresso, di circolazione e di tutela dell'unità familiare.

2) Se il familiare è cittadino dell'Unione Europea

Valgono le condizioni riguardanti l'ingresso e il soggiorno ai sensi del Decreto comunitari. Il problema si pone qualora il familiare comunitario non disponga di disponibilità economiche mentre ne disponga il soggetto attivo non comunitario. Però nulla pare ostare ad una valutazione complessiva della disponibilità economica in ambito familiare. Parimenti, qualora il soggetto attivo non comunitario eserciti attività di lavoro subordinato o autonomo, nulla osta l'iscrizione del familiare comunitario al SSN.

3) Se il familiare non è cittadino dell'Unione Europea

A seconda di dove si trovino richiedente e familiare si attivano le seguenti procedure amministrative:

3.1 familiare al seguito qualora sia il richiedente che il familiare si trovino all'estero

3.2 ricongiungimento familiare qualora il richiedente soggiorni in Italia mentre il familiare si trova all'estero;

3.3 coesione familiare qualora sia il richiedente che il familiare si trovino in Italia.

3.1 Nulla osta per familiare al seguito (art. 29 c. 4 T.U.)

Per favorire la coesione e l'unità familiare, è consentito l'ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.

Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrà essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da

- fotocopia di un documento personale del delegato

- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta - sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare - di fronte al funzionario del Consolato.

i) Al fine della richiesta di nulla osta per familiare al seguito è necessario che il soggetto attivo si trovi all'estero e sia già in possesso:

- di permesso di soggiorno CE slp o carta di soggiorno; ovvero

- di visto di ingresso per i seguenti motivi:

a) lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno; o

b) lavoro autonomo non occasionale; o

c) studio; o

d) motivi religiosi

ii) sono ammessi al riacquisto o mantenimento dell'unità familiare i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori di anni 18, propri, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli minori di anni 18, nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli minori di anni 18, del coniuge, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
- genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Nota

La norma prevede per i figli minori l'assenso all'espatrio del genitore "qualora esistente". Si ritiene che l'assenso non sia necessario qualora il genitore, seppure esistente, non possa legalmente esercitare la patria potestà.

iii) devono essere inoltre soddisfatte le condizioni riguardanti:

- non pericolosità
- non iscrizione al SIS
- alloggio
- reddito
- copertura sanitaria

Pericolosità

Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (art. 4 c. 3 D.lgs 86/1998)

Iscrizione al Sistema Informatico Schengen

Qualora il familiare risulti iscritto al SIS (ad es. a seguito di emissione di decreto di espulsione) la Questura verifica se sussistono le condizioni ostative legate all'essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

La verifica positiva comporta il diniego al ricongiungimento; altrimenti viene richiesto al familiare di recarsi presso l'Autorità consolare d'Italia per la verifica del legame familiare (circ. Interno 4.04.2008)

Alloggio (art. 29 c. 3 lett. a) T.U.)

Devono essere verificati i requisiti di:

- disponibilità

la disponibilità dell'alloggio è soddisfatta:

sia nel caso si tratti dell'alloggio ove attualmente dimora il richiedente;

che nel caso si tratti dell'alloggio diverso da quello ove attualmente dimora il richiedente.

In questo secondo caso la condizione è da considerarsi soddisfatta sia nel caso in cui il richiedente si trasferisca nell'alloggio designato per il familiare sia nel caso in cui il richiedente non si trasferisca.

Nell'ipotesi di alloggio diverso il familiare deve produrre, in Questura, documentazione attestante il titolo per il quale detiene l'alloggio sia l'avvenuta iscrizione anagrafica (da richiedersi entro 20 giorni dall'invio, mediante Poste Italiane, della richiesta di rilascio del titolo di soggiorno (circ. Interno 4.04.2008)

La condizione di disponibilità è soddisfatta qualora l'alloggio sia:

- di proprietà
- in locazione (affitto)
- in comodato
- in ospitalità

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. S2 o T2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

Qualora vi siano più titolarità è necessario avere la dichiarazione che non vi sono motivi ostativi da parte di tutti gli aventi diritto (modulo T)

Nel caso in cui il richiedente non abbia titolarità sull'alloggio è necessaria dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario/i (modulo T2)

idoneità

L'alloggio deve essere idoneo ad ospitare oltre le persone già presenti anche tutte quelle per le quali si richiede il ricongiungimento.

L'idoneità viene accertata

- dall'amministrazione comunale mediante verifica che l'alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; ovvero

dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio che accerta che l'alloggio sia fornito dei requisiti igienico-sanitari richiesti.

"Nel caso di un solo figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà e quindi non viene conteggiato ai fini dell'idoneità dell'alloggio." (il proprietario dell'alloggio deve compilare il modulo T1 o S1)

In questo caso il certificato di idoneità può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale e fotocopia),

- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

Gli ulteriori figli, anche di età inferiore a 14 anni, ovvero non accompagnati da un genitore, vengono conteggiati ai fini dell'idoneità alloggiativa.

Reddito

Il richiedente deve dimostrare un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto,

in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Poiché il reddito da lavoro non è stato ancora percepito la valutazione sul reddito annuo è presunta e discende dal contratto di soggiorno per lavoro che è stato stipulato.

Per gli ingressi per studio e motivi religiosi fa fede la disponibilità di reddito richiesta all'atto della verifica delle condizioni previste per il visto di ingresso.

Copertura sanitaria

Solo nel caso di ricongiungimento con ascendente ultrasessantacinquenne è necessaria:

- assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore; ovvero

- iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

L'importo di cui sopra è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia aggiornato con cadenza biennale.

La procedura prevede i seguenti passaggi:

a) rilascio del nulla osta al ricongiungimento presso il SUI potendosi avvalere anche di un procuratore speciale

b) rilascio del visto di ingresso presso il Consolato d' Italia

c) rilascio del titolo di soggiorno presso il SUI per la richiesta e presso la Questura per il rilascio

Delega

La persona delegata può recarsi presso il SUI presentando:

- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana all'estero;

- fotocopia di un documento personale del delegato.

3.1 Nulla osta al ricongiungimento familiare (art. 29 c. 1 T.U.)

Il ricongiungimento familiare è quella procedura amministrativa attivata da cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia e finalizzata all'ingresso ed al soggiorno di uno o più familiari non comunitari non presenti in Italia.

La procedura si concretizza nella richiesta da parte del richiedente avente diritto di un nulla osta al ricongiungimento: nulla osta necessario affinché al familiare possa essere rilasciato un visto d'ingresso per "motivi familiari" necessario ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno.

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento avviene, dal 10 aprile 2008, unicamente on line.

i) Al fine della richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare è necessario che il soggetto attivo si trovi in Italia e

a) sia titolare di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- carta di soggiorno (art. 28 c. 1 TU), rinominata - dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 art. 1 lett. a) in:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TU)

- lavoro subordinato (art. 28 c. 1 TU)

- lavoro autonomo (art. 28 c. 1 TU)

- asilo (art. 28 c. 1 TU)

- motivi umanitari (art. 34 c. 5 D.lgs 251/07), sostituito dall'art. 34 c. 3 Decreto Legislativo 19 Novembre 2007 n. 251 in: - protezione sussidiaria (art. 22 c. 4 D.lgs 251/07)
- studio (art. 28 c. 1 TU)
- ricerca scientifica (art. 27 ter c. 8 TU)
- motivi religiosi (art. 28 c. 1 TU)
- motivi familiari (art. 28 c. 1 TU)

Disapplicazione

Non si applica la procedura di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare nei seguenti casi (art. 29 c. 10 TU):

- quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 che recepisce la direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001. In questo caso per il ricongiungimento si applica l'art. 6 D.lgs 85/2003;
- agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 20 TU. In questo caso per il ricongiungimento si applica l'art. 6 D.lgs 85/2003;
- agli stranieri destinatari di permesso di soggiorno adottato qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali (es. art. 10 cost.) o internazionali dello Stato italiano di cui all'articolo 5, c. 6 TU.

b) il cui permesso di soggiorno abbia durata complessiva non inferiore ad un anno(la durata è il periodo calcolato a partire data di rilascio o di ultimo rinnovo e fino alla data di scadenza) (art. 28 c. 1 TU)

c) il cui titolo di soggiorno non sia scaduto oppure, se scaduto vi sia la ricevuta di Poste Italiane dell'avvenuto inoltro della richiesta di rinnovo / rilascio del titolo.

- ii) sono ammessi al riacquisto o mantenimento dell'unità familiare i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
 - figli minori di anni 18, propri, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - figli minori di anni 18, nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - figli minori di anni 18, del coniuge, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
 - genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Nota

La norma prevede per i figli minori l'assenso all'espatrio del genitore "qualora esistente". Si ritiene che l'assenso non sia necessario qualora il genitore, seppure esistente, non possa legalmente esercitare la patria potestà.

Puntualizzazioni

- Il figlio deve essere minore al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento (art. 29 c. 2 TU)
 - Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
 - Il richiedente può, per i familiari da ricongiungere, indicare un alloggio diverso da quello della sua residenza
 - a) sia che intenda in seguito andare ad abitarvi
 - b) sia che intenda procedere ad una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria.
- (circ. Interno 4.04.2008)

In quest'ultimo caso sarà necessario produrre da parte del ricongiunto documentazione attestante il titolo per il quale si detiene l' alloggio (alla richiesta di permesso di soggiorno) e l' iscrizione anagrafica

- Nel caso in cui il richiedente, ovvero il nucleo familiare da ricongiungere, sia ospite dovrà essere presentata allo Sportello Unico anche una dichiarazione sostitutiva da parte di chi ha titolo per ospitare in quell'alloggio delle persone (ad es. il proprietario o il titolare del contratto di locazione).

iii) devono essere inoltre soddisfatte le condizioni riguardanti:

- non pericolosità
- non iscrizione al SIS
- alloggio
- reddito
- copertura sanitaria

Pericolosità

Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (art. 4 c. 3 D.lgs 286/1998)

Iscrizione al Sistema Informatico Schengen

Qualora il familiare risulti iscritto al SIS (ad es. a seguito di emissione di decreto di espulsione) la Questura verifica se sussistono le condizioni ostative legate all'essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

La verifica positiva comporta il diniego al ricongiungimento; altrimenti viene richiesto al familiare di recarsi presso l'Autorità consolare d'Italia per la verifica del legame familiare (circ. Interno 4.04.2008)

Alloggio (art. 29 c. 3 lett a) T.U.)

Devono essere verificati i requisiti di:

- disponibilità

la disponibilità dell'alloggio è soddisfatta:

sia nel caso si tratti dell'alloggio ove attualmente dimora il richiedente;

che nel caso si tratti dell'alloggio diverso da quello ove attualmente dimora il richiedente.

In questo secondo caso la condizione è da considerarsi soddisfatta sia nel caso in cui il richiedente si trasferisca nell'alloggio designato per il familiare sia nel caso in cui il richiedente non si trasferisca.

Nell'ipotesi di alloggio diverso il familiare deve produrre, in Questura, documentazione attestante il titolo per il quale detiene l'alloggio sia l'avvenuta iscrizione anagrafica (da richiedersi entro 20 giorni dall'invio, mediante Poste Italiane, della richiesta di rilascio del titolo di soggiorno (circ. Interno 4.04.2008)

La condizione di disponibilità è soddisfatta qualora l'alloggio sia:

- di proprietà
- in locazione (affitto)
- in comodato
- in ospitalità

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. S2 o T2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

Qualora vi siano più titolarità è necessario avere la dichiarazione che non vi sono motivi ostativi da parte di tutti gli aventi diritto (modulo S2)

Nel caso in cui il richiedente non abbia titolarità sull'alloggio è necessaria dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario/i (modulo S2)

idoneità

L'alloggio deve essere idoneo ad ospitare oltre le persone già presenti anche tutte quelle per le quali si richiede il ricongiungimento.

L'idoneità viene accertata

- dall'amministrazione comunale mediante verifica che l'alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; ovvero

dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio che accerta che l'alloggio sia fornito dei requisiti igienico-sanitari richiesti.

"Nel caso di un solo figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà e quindi non viene conteggiato ai fini dell'idoneità dell'alloggio." (il proprietario dell'alloggio deve compilare il modulo S1)

In questo caso il certificato di idoneità può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale e fotocopia),

- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

Gli ulteriori figli, anche di età inferiore a 14 anni, ovvero non accompagnati da un genitore, vengono conteggiati ai fini dell'idoneità alloggiativa.

Parametri per l'idoneità dell'alloggio - Regione del Veneto (art. 9 c. 3 Legge regionale n. 10 del 2.04.1996)

"L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile:

mq. 46 per una persona
mq. 60 per due persone
mq. 70 per tre persone
mq. 85 per quattro persone
mq. 95 per cinque persone
oltre mq. 110 per più di cinque persone

Reddito

Il richiedente deve dimostrare un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il richiedente può essere anche esserne privo purché dimostri che i familiari conviventi hanno reddito sufficiente a sostenere il ricongiungimento (circ. Interno 4.04.2008)

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso. (sito Min. Interno)

Calcolo del reddito

assegno sociale - anno 2008: euro 5142,67

	A	B	C
numero	dichiarante	minore <14 anni	familiare diverso da minore < 14
1	5142,67	2571,33	2571,33
2		5142,67	5142,67
3		5142,67	7713,99
4 e succ.		sempre l'assegno sociale	il precedente + mezzo assegno sociale

Il calcolo avviene sommando A + B + C prendendo le cifre in corrispondenza del numero di familiari.

Nota

Sulla determinazione del reddito il tenere conto dei familiari conviventi può essere interpretato sia come sommatoria dei redditi parametrato al numero di familiari da ricongiungere + il richiedente; ovvero parametrato al numero dei familiari da ricongiungere più il numero dei familiari attualmente conviventi.

Copertura sanitaria

Solo nel caso di ricongiungimento con ascendente ultrasessantacinquenne è necessaria:

- assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore; ovvero
- iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

L'importo di cui sopra è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia aggiornato con cadenza biennale.

La norma è contenuta nel decreto legislativo 160, e risulta incompatibile rispetto ad una

norma tuttora vigente per cui non si sono previste né la modifica né l'abrogazione. Si tratta dell'art. 34, comma 2, del T.U. sull'immigrazione, che prevede, per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, il diritto/dovere di iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e l'estensione della copertura del Servizio Sanitario Nazionale per il lavoratore, a tutti i familiari a suo carico, ivi compresi i genitori a carico, come avviene per i lavoratori italiani e comunitari. Da questo punto di vista, si è introdotta una discriminazione che non appare compatibile con i principi stabiliti dalla direttiva comunitaria ed anche con il generale principio di non discriminazione ribadito dallo stesso Testo Unico sull'immigrazione.

Esame del DNA

Nel caso in cui i legami di parentela richiesti come requisiti per il ricongiungimento, non possano essere documentati in modo certo, mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione che comprova i legami di maternità, paternità e l'età stessa della persona interessata, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 del DPR n. 267, sulla base dell'esame del DNA effettuato a spese degli interessati.

Il garante per la privacy, pur avendo adottato un parere favorevole alla normativa (5 giugno 2008), ha ricordato che tale procedura, fondata sull'uso dei test genetici, deve essere strettamente limitata ai casi in cui l'interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione al suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta, o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale. Ha fatto inoltre presente che non dovrebbero considerarsi indispensabili trattamenti di dati genetici effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative, che non comportano questo trattamento di dati sensibili.

Carico

La condizione dell'essere a carico viene prodotta dal familiare presso l'Autorità Consolare d'Italia

La procedura prevede i seguenti passaggi:

- a) rilascio del nulla osta al ricongiungimento presso il SUI
- b) rilascio del visto di ingresso presso il Consolato d' Italia
- c) rilascio del titolo di soggiorno presso il SUI per la richiesta, presso la Questura per il rilascio

TERMINI

Il requisito della minore età va riferita al momento della presentazione dell'istanza al ricongiungimento (circ. Interno 14.02.2007)

La durata del procedimento di richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare è fissato in 180 giorni. Il computo temporale parte dal quando la richiesta viene considerata idonea e completa di tutta la documentazione richiesta (circ. Interno 15.11.2007).

"Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione." (art. 29 c. 8 TU)

PROCEDURA DI RICHIESTA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (modulo S)

La procedura è di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione. Nelle Regioni e Province a statuto speciale, le funzioni relative alle procedure di ricongiunzione familiare, indipendentemente dalla diversa organizzazione amministrativa, sono assegnate alle Prefetture o ai Commissariati del Governo.

1. Inoltro della richiesta informatica di nulla osta al ricongiungimento familiare

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento va inoltrata unicamente per via informatica.

Il soggetto attivo può in alternativa:

- procedere direttamente all'inoltro;
- utilizzare i servizi di un Ente convenzionato (es. ANOLF);
- utilizzare i servizi dei Patronati (es. INAS)

2. Avvio procedura - presentazione della documentazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione

Documentazione richiesta

a) documentazione di carattere generale

- n. 2 fotocopie del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno
 - n. 2 fotocopie del passaporto o del documento equipollente (solo pagine scritte o con dati) (?)
 - n. 2 copie certificazione residenza/stato di famiglia in Italia in carta semplice ovvero autocertificazione
 - dichiarazione sulla composizione familiare del richiedente (+ n. 1 fotocopia) (?)
 - la marca da bollo di Euro 14,62 utilizzata nella richiesta di nulla osta
 - ulteriore marca da bollo di Euro 14,62 (per il nulla osta al ricongiungimento familiare)
- Qualora vi siano più famiglie residenti nel medesimo alloggio è richiesta per ognuna di esse la certificazione di residenza/stato di famiglia in carta semplice ovvero autocertificazione (in duplice copia) con allegato (in duplice copia) il documento d'identità del dichiarante e, se straniero il titolo di soggiorno (?)

b) documentazione riguardante l' alloggio

se il richiedente ha l'alloggio in proprietà, in affitto o in comodato allora:

- certificato (+ n. 1 fotocopia) attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria - in originale (+ n. 1 fotocopia)
- n. 2 fotocopie del contratto di locazione/proprietà/comodato registrato (?)
- se comodato n. 2 fotocopie del contratto da cui deriva il comodato
- n. 2 fotocopie del Mod. F23, se locazione o comodato, attestante il pagamento della registrazione all'agenzia delle entrate (?)

3) se il richiedente è ospite ovvero il contratto di locazione, il comodato o l'atto di proprietà sono contestati allora:

- certificato (+ n. 1 fotocopia) attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria - in originale (+ n. 1 fotocopia)
- n. 2 fotocopie della dichiarazione di ospitalità (ex art. 7 TU) (?)

- n. 2 copie della dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su modulo S2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti
- n. 2 fotocopie documento di identità, in corso di validità, di coloro che hanno la titolarità, o co-titolarità, dell'alloggio
- n. 2 fotocopie del titolo di locazione/proprietà/comodato
- n. 2 fotocopie del Mod. F23, se locazione o comodato, attestante il pagamento della registrazione all'agenzia delle entrate (?)

4) se il ricongiungimento è a favore di un solo minore di anni 14(art. 29 c. 3 lett. a) TU) il certificato di idoneità può essere sostituito da:

- dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. S1 (+ n. 1 fotocopia)
- n. 2 fotocopie documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
- n. 2 fotocopie del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda
- n. 2 fotocopie del Mod. F23, se locazione o comodato, attestante il pagamento della registrazione all'agenzia delle entrate (?)

c) documentazione riguardante il reddito

- se il richiedente svolge attività di lavoro dipendente

- n. 2 fotocopie comunicazione di assunzione Centro per l'impiego/INPS ovvero contratto di lavoro (?)
- n. 2 fotocopie dell'ultima busta paga o n. 2 fotocopie autenticate del libro paga (?)
- mod. S3 - dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro (+ n. 1 fotocopia)
- n. 2 fotocopie del documento d'identità del datore di lavoro
- n. 2 fotocopie dell'ultima dichiarazione dei redditi (CUD o mod. 730)

Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l'indicazione del reddito presunto del lavoratore.

- se il richiedente svolge attività di lavoro domestico

- n. 2 fotocopie comunicazione di assunzione Centro per l'impiego/INPS (?)
- n. 2 fotocopie bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente la richiesta di nulla osta
- mod. S3 - dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro (+ n. 1 fotocopia) (?)
- n. 2 fotocopie del documento d'identità del datore di lavoro
- n. 2 fotocopie ultima dichiarazione dei redditi (mod. Unico); ovvero, qualora non redatta, dichiarazione del datore di lavoro sui redditi percepiti dal lavoratore (+ n. 1 fotocopia)

- se il richiedente svolge attività di lavoro autonomo

e se ditta individuale

- n. 2 fotocopie Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o Visura camerale
- n. 2 fotocopie attribuzione Partita IVA
- n. 2 fotocopie licenza comunale (ove prevista)
- n. 2 fotocopie mod. Unico e
- n. 2 fotocopie della ricevuta di avvenuta presentazione

Se l'attività è stata avviata da meno di un anno n. 2 copie relazione contabile di bilancio provvisorio redatta, timbrata e firmata dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo

e se società

- n. 2 fotocopie Visura camerale della società
- n. 2 fotocopie di attribuzione Partita IVA della società,
- n. 2 fotocopie mod. Unico e
- n. 2 fotocopie della ricevuta di avvenuta presentazione

Se l'attività è stata avviata da meno di un anno n. 2 copie relazione contabile di bilancio provvisorio redatta, timbrata e firmata dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo

e se collaborazione a progetto

- n. 2 fotocopie contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo,
- n. 2 fotocopie dell'ultima busta paga (?)
- dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, durata del contratto e retribuzione corrisposta (+ n. 1 fotocopia)
- n. 2 fotocopie del documento di identità del committente
- n. 2 fotocopie dichiarazione di gestione separata all'INPS (?)
- n. 2 fotocopie mod. Unico

e se socio lavoratore

- n. 2 fotocopie della comunicazione di assunzione Centro per l'impiego/INPS (?)
- n. 2 fotocopie dell'ultima busta paga (?)
- n. 2 fotocopie Visura camerale della cooperativa
- n. 2 fotocopie attribuzione partita IVA della cooperativa
- dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro (+ n. 1 fotocopia)
- n. 2 fotocopie del documento di identità del presidente la cooperativa
- n. 2 fotocopie del libro soci
- n. 2 fotocopie dichiarazione dei redditi del richiedente (CUD o mod. 730)

e se libero professionista

- n. 2 fotocopie iscrizione all'albo,
- n. 2 fotocopie di attribuzione Partita IVA
- n. 2 fotocopie mod. Unico
- n. 2 fotocopie della ricevuta di presentazione

Se l'attività è stata avviata da meno di un anno n. 2 copie relazione contabile redatta, timbrata e firmata dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo

Se il richiedente non ha il reddito ovvero il reddito non è sufficiente e deve essere integrato dal reddito di uno o più familiari conviventi, allora si dovrà presentare anche la documentazione di questi ultimi come sopra specificato in base all'attività svolta.

d) documentazione riguardante la/le persone da ricongiungere

n. 2 fotocopie del passaporto o del documento equipollente (pagine scritte o contenenti dati)

GLOSSARIO

Modulo S – è la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare

Ricevuta – è l'attestazione dell'avvenuta spedizione della richiesta

Modulo S1 – è la dichiarazione attestante il consenso del titolare l'alloggio ad ospitare un minore di 14 anni

Modulo S2 – è la dichiarazione attestante il consenso del titolare l'alloggio ad ospitare

anche i ricongiunti

Modulo S3 – è la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato

Lo Sportello Unico per l'immigrazione:

- riceve la documentazione prodotta in duplice copia
- trattiene una copia della documentazione e
- consegna ricevuta della richiesta e seconda copia della documentazione prodotta timbrata con data e sigla dell'addetto alla ricezione

Lo Sportello Unico verifica le condizioni di alloggio, reddito e soggiorno del richiedente e - tramite la Questura - se vi sono motivi ostativi per l'ingresso del familiare.

Qualora vi sia segnalazione SIS la Questura verifica la pericolosità sociale e se questa non sussistente rilascia un parere favorevole provvisorio.

Il familiare dovrà recarsi presso il Consolato d'Italia per la verifica dei requisiti familiari.

Qualora sussistenti la Questura provvederà ad annullare la segnalazione SIS e a rilasciare il parere favorevole definitivo

Entro 180 giorni il richiedente viene richiamato dallo Sportello Unico e gli viene consegnato il nulla osta al ricongiungimento familiare.

La validità del nulla osta è di 6 mesi a partire dalla data di consegna. Il nulla osta si ritiene utilizzato a partire dal momento del primo contatto con l'Ufficio Visti e non al momento della formalizzazione della domanda di visto

Trascorsi i 180 giorni senza comunicazione da parte dello sportello unico la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare può essere inoltrata direttamente al consolato d'Italia competente producendo la richiesta e la seconda copia della documentazione.

Il familiare si reca presso il Consolato d'Italia per la richiesta del visto di ingresso per motivi familiari.

Deve presentarsi con passaporto valido e produrre la documentazione riguardante:

a) il legame familiare mediante:

- certificato di matrimonio se il ricongiungimento riguarda il coniuge
- certificato di nascita se il ricongiungimento riguarda il/la figlio/a
- certificato di nascita del richiedente se il ricongiungimento riguarda il genitore

b) assenso all'espatrio da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà all'estero se il ricongiungimento riguarda il figlio minore

b) eventuale documentazione di familiare a carico se il ricongiungimento riguarda il genitore mediante documentazione che attesti la mancanza di un adeguato sostegno in patria (art. 6 co. 1 lett. f) RA)

c) documentazione riguardante l'invalidità totale se il ricongiungimento riguarda un figlio maggiorenne redatto da un medico indicato dal Consolato d'Italia (art. 6 c. 1 lett. e) RA)

d) documentazione riguardante i figli nel paese d'origine o di residenza

I certificati di nascita e di matrimonio devono prodotti in originale e tradotti in lingua italiana.

Inoltre, se non muniti di apostille devono essere legalizzati a cura dell'autorità diplomatica d'Italia.

I medesimi documenti, prodotti ai fini della sola procedura di ricongiungimento familiare devono essere validati a cura dell'autorità diplomatica d'Italia. (art. 6 c. 2 RA)

Le autorità consolari rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto.

All' ingresso in Italia del familiare:

- entro 48 ore l'ospitante deve inoltrare comunicazione di ospitalità all'autorità locale di pubblica sicurezza (art. 7 TU)
- entro 8 giorni lavorativi il familiare recarsi allo Sportello Unico per avviare procedura di richiesta di titolo di soggiorno

Al familiare spetta uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- iscrizione nel titolo di soggiorno dei genitori (se figlio infraquattordicenne)
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se il richiedente ne è titolare
- permesso di soggiorno per motivi familiari

Nota

L'art. 30 c. 3 TU afferma: "Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo."

Quindi poiché il permesso di soggiorno CE slp ha durata illimitata se ne deduce che i familiari dei possessori, verificate le condizioni ex art. 9 TU ne hanno diritto.

C) Riacquisto o mantenimento dell'unità familiare - situazioni particolari

ALTRE MODALITA' DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

A) ASILANTI - RIFUGIATI

1) richiedente avente lo status di rifugiato riconosciuto ai sensi della convenzione di Ginevra (art. 29 bis TU)

Si applica la procedura di ricongiungimento familiare con le deroghe.

Condizioni

a) sia titolare di permesso di soggiorno per asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra

b) il cui permesso di soggiorno abbia durata complessiva non inferiore ad un anno (la durata è il periodo calcolato a partire data di rilascio o di ultimo rinnovo e fino alla data di scadenza) (art. 28 c. 1 TU)

c) il cui titolo di soggiorno non sia scaduto oppure, se scaduto vi sia la ricevuta di Poste Italiane dell'avvenuto inoltro della richiesta di rinnovo / rilascio del titolo.

ii) sono ammessi al riacquisto o mantenimento dell'unità familiare i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori di anni 18, propri, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli minori di anni 18, nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli minori di anni 18, del coniuge, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;

- genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute
- *ascendenti diretti di primo grado (cioè genitori) di minore non accompagnato e rifugiato*

Nota

La norma prevede per i figli minori l'assenso all'espatrio del genitore "qualora esistente". Si ritiene che l'assenso non sia necessario qualora il genitore, seppure esistente, non possa legalmente esercitare la patria potestà.

Per quello che riguarda l'ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare degli ascendenti di primo grado di minore non accompagnato si pensa non debba essere richiesto il nulla osta al ricongiungimento. Altresì

Per "minore straniero non accompagnato" si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (D.P.C.M. 535/99, art. 1, c. 2; D.P.R. 303/2004, art. 1)

Puntualizzazioni

- Il figlio deve essere minore al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento (art. 29 c. 2 TU)
- Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
- Il richiedente può, per i familiari da ricongiungere, indicare un alloggio diverso da quello della sua residenza
 - a) sia che intenda in seguito andare ad abitarvi
 - b) sia che intenda procedere ad una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria.(circ. Interno 4.04.2008)

In quest'ultimo caso sarà necessario produrre da parte del ricongiunto documentazione attestante il titolo per il quale si detiene l'alloggio (alla richiesta di permesso di soggiorno) e l'iscrizione anagrafica

- Nel caso in cui il richiedente, ovvero il nucleo familiare da ricongiungere, sia ospite dovrà essere presentata allo Sportello Unico anche una dichiarazione sostitutiva da parte di chi ha titolo per ospitare in quell'alloggio delle persone (ad es. il proprietario o il titolare del contratto di locazione).

N.B. Nel caso di nucleo familiare separato dal richiedente si pone la questione della convivenza e quindi della distanza fra i due alloggi. Se ad esempio il richiedente abita a Trieste ed il resto della famiglia andrà ad abitare a Messina si può ancora parlare di unità familiare ?

iii) devono essere inoltre soddisfatte le condizioni riguardanti:

- non pericolosità
- non iscrizione al SIS

Pericolosità

Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso

l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (art. 4 c. 3 D.lgs 286/1998)

Iscrizione al Sistema Informatico Schengen

Qualora il familiare risulti iscritto al SIS (ad es. a seguito di emissione di decreto di espulsione) la Questura verifica se sussistono le condizioni ostative legate all'essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

La verifica positiva comporta il diniego al ricongiungimento; altrimenti viene richiesto al familiare di recarsi presso l'Autorità consolare d'Italia per la verifica del legame familiare (circ. Interno 4.04.2008)

Alloggio (art. 29 c. 3 lett. a) T.U.)

Non si applicano le condizioni riguardanti l' alloggio (art. 29 bis c. 1 TU)

Reddito

Non si applicano le condizioni riguardanti il reddito (art. 29 bis c. 1 TU)

Copertura sanitaria

Non si applicano le condizioni riguardanti la copertura sanitaria (art. 29 bis c. 1 TU)

Condizione di familiare

"Qualora non possano essere fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori." (art. 29 bis c. 2 TU)

Carico

La condizione dell'essere a carico viene prodotta dal familiare presso l'Autorità Consolare d'Italia

La procedura prevede i seguenti passaggi:

- a) rilascio del nulla osta al ricongiungimento
- b) rilascio del visto di ingresso
- c) rilascio del titolo di soggiorno

2) richiedente avente lo status di protezione sussidiaria (D.lgs 251/2007 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004)

Definizione

La " protezione sussidiaria" è riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. (art. 2 c. 1 lett. g) d.lgs 251/07)

Si applica la procedura di ricongiungimento familiare con deroghe. (art. 22 c. 4 d.lgs 251/07)

Condizioni

a) sia titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

b) il cui permesso di soggiorno abbia durata complessiva non inferiore ad un anno (la durata è il periodo calcolato a partire data di rilascio o di ultimo rinnovo e fino alla data di scadenza) (art. 28 c. 1 TU)

c) il cui titolo di soggiorno non sia scaduto oppure, se scaduto vi sia la ricevuta di Poste Italiane dell'avvenuto inoltro della richiesta di rinnovo / rilascio del titolo.

ii) sono ammessi al riacquisto o mantenimento dell'unità familiare i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori di anni 18, propri, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli minori di anni 18, nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli minori di anni 18, del coniuge, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
- genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Nota

La norma prevede per i figli minori l'assenso all'espatrio del genitore "qualora esistente". Si ritiene che l'assenso non sia necessario qualora il genitore, seppure esistente, non possa legalmente esercitare la patria potestà.

Puntualizzazioni

- Il figlio deve essere minore al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento (art. 29 c. 2 TU)

- Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

- Il richiedente può, per i familiari da ricongiungere, indicare un alloggio diverso da quello della sua residenza

a) sia che intenda in seguito andare ad abitarvi

b) sia che intenda procedere ad una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria. (circ. Interno 4.04.2008)

In quest'ultimo caso sarà necessario produrre da parte del ricongiunto documentazione attestante il titolo per il quale si detiene l' alloggio (alla richiesta di permesso di soggiorno) e l' iscrizione anagrafica

- Nel caso in cui il richiedente, ovvero il nucleo familiare da ricongiungere, sia ospite dovrà essere presentata allo Sportello Unico anche una dichiarazione sostitutiva da parte di chi ha titolo per ospitare in quell'alloggio delle persone (ad es. il proprietario o il titolare del contratto di locazione).

N.B. Nel caso di nucleo familiare separato dal richiedente si pone la questione della convivenza e quindi della distanza fra i due alloggi. Se ad esempio il richiedente abita a Trieste ed il resto della famiglia andrà ad abitare a Messina si può ancora parlare di unità familiare ?

iii) devono essere inoltre soddisfatte le condizioni riguardanti:

- non pericolosità
- non iscrizione al SIS

Pericolosità

Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (art. 4 c. 3 D.lgs 286/1998)

Iscrizione al Sistema Informatico Schengen

Qualora il familiare risulti iscritto al SIS (ad es. a seguito di emissione di decreto di espulsione) la Questura verifica se sussistono le condizioni ostative legate all'essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

La verifica positiva comporta il diniego al ricongiungimento; altrimenti viene richiesto al familiare di recarsi presso l'Autorità consolare d'Italia per la verifica del legame familiare (circ. Interno 4.04.2008)

Alloggio (art. 29 c. 3 lett. a) T.U.)

Devono essere verificati i requisiti di:

- disponibilità

la disponibilità dell'alloggio è soddisfatta:

sia nel caso si tratti dell'alloggio ove attualmente dimora il richiedente;

che nel caso si tratti dell'alloggio diverso da quello ove attualmente dimora il richiedente.

In questo secondo caso la condizione è da considerarsi soddisfatta sia nel caso in cui il richiedente si trasferisca nell'alloggio designato per il familiare sia nel caso in cui il richiedente non si trasferisca.

Nell'ipotesi di alloggio diverso il familiare deve produrre, in Questura, documentazione attestante il titolo per il quale detiene l'alloggio sia l'avvenuta iscrizione anagrafica (da

richiedersi entro 20 giorni dall'invio, mediante Poste Italiane, della richiesta di rilascio del titolo di soggiorno (circ. Interno 4.04.2008)

La condizione di disponibilità è soddisfatta qualora l'alloggio sia:

- di proprietà
- in locazione (affitto)
- in comodato
- in ospitalità

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. S2 o T2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

Qualora vi siano più titolarità è necessario avere la dichiarazione che non vi sono motivi ostativi da parte di tutti gli aventi diritto (modulo T2 o S2)

Nel caso in cui il richiedente non abbia titolarità sull'alloggio è necessaria dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario/i (modulo T2 o S2)

idoneità

L'alloggio deve essere idoneo ad ospitare oltre le persone già presenti anche tutte quelle per le quali si richiede il ricongiungimento.

L'idoneità viene accertata

- dall'amministrazione comunale mediante verifica che l'alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; ovvero

dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio che accerta che l'alloggio sia fornito dei requisiti igienico-sanitari richiesti.

"Nel caso di un solo figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà e quindi non viene conteggiato ai fini dell'idoneità dell'alloggio." (il proprietario dell'alloggio deve compilare il modulo T1 o S1)

In questo caso il certificato di idoneità può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale e fotocopia),

- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

Gli ulteriori figli, anche di età inferiore a 14 anni, ovvero non accompagnati da un genitore, vengono conteggiati ai fini dell'idoneità alloggiativa.

Reddito

Il richiedente deve dimostrare un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il richiedente può essere anche esserne privo purché dimostri che i familiari conviventi hanno reddito sufficiente a sostenere il ricongiungimento (circ. Interno 4.04.2008)

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso. (sito Min. Interno)

Nota

Sulla determinazione del reddito il tenere conto dei familiari conviventi può essere interpretato sia come sommatoria dei redditi parametrato al numero di familiari da ricongiungere + il richiedente; ovvero parametrato al numero dei familiari da ricongiungere più il numero dei familiari attualmente conviventi.

Copertura sanitaria

Solo nel caso di ricongiungimento con ascendente ultrasessantacinquenne è necessaria:

- assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore; ovvero

- iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

L'importo di cui sopra è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia aggiornato con cadenza biennale.

Condizione di familiare

"Qualora non possano essere fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori." (art. 29 bis c. 2 TU)

Carico

La condizione dell'essere a carico viene prodotta dal familiare presso l'Autorità Consolare d'Italia

La procedura prevede i seguenti passaggi:

- a) rilascio del nulla osta al ricongiungimento
- b) rilascio del visto di ingresso
- c) rilascio del titolo di soggiorno

Accesso alla coesione familiare

Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico. (art. 22 co. 3 D.lgs 251/2007)

Ai familiari del titolare dello status di protezione è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari

3) richiedente avente lo status di protezione temporanea (D.lgs 85/2003 di recepimento della Direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001)

Definizione

Per "protezione temporanea" si intende la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati

provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso" (art. 2 c. 1 D.lgs 83/2003)

Ricongiungimento familiare

Non si applica la procedura di richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare (ai sensi del c. 10 lett. b) art. 29 TU)

Condizioni del richiedente

a) essere titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea

c) IL CUI TITOLO DI SOGGIORNO NON SIA SCADUTO.

II) SONO AMMESSI AL RIACQUISTO O MANTENIMENTO DELL'UNITÀ FAMILIARE I SEGUENTI FAMILIARI:

- *CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO;*

- figli minori di anni 18, propri, adottivi, a carico, non coniugati ovvero legalmente separati;

- FIGLI MINORI DI ANNI 18, A CARICO, NATI FUORI DEL MATRIMONIO, NON CONIUGATI OVVERO LEGALMENTE SEPARATI;

- FIGLI MINORI DI ANNI 18, DEL CONIUGE, A CARICO, NON CONIUGATI OVVERO LEGALMENTE SEPARATI;

- FIGLI MAGGIORENNI CHE VIVEVANO INSIEME AL RICHIEDENTE COME PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE NEL PERIODO IN CUI GLI EVENTI HANNO DETERMINATO IL FORZATO ABBANDONO E CHE ERANO TOTALMENTE O PARZIALMENTE A CARICO DEL RICHIEDENTE IL RICONGIUNGIMENTO IN TALE PERIODO, QUALORA NON POSSANO PER RAGIONI OGGETTIVE PROVVEDERE AL PROPRIO SOSTENTAMENTO A CAUSA DEL LORO STATO DI SALUTE CHE COMPORTI INVALIDITÀ TOTALE;

- MINORI DI ANNI 18, A CARICO, NON CONIUGATI OVVERO LEGALMENTE SEPARATI, IN AFFIDAMENTO O SOTTOPOSTI A TUTELA

- genitori del richiedente che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza e soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea;

- GENITORI ULTRASessantacinquenni CONVIVENTI NEL MEDESIMO PERIODO E A CARICO, ANCHE PARZIALMENTE, DEGLI STESSI RICHIEDENTI, QUALORA GLI ALTRI FIGLI SIANO IMPOSSIBILITATI AL LORO SOSTENTAMENTO PER DOCUMENTATI GRAVI MOTIVI DI SALUTE E SOGGIORNANTI FUORI DEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA;

Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

Se i familiari sono all'estero si pensa che la procedura implichi il rilascio di un visto di ingresso presenti le condizioni per il ricongiungimento.

B) MINORI

1) visto di ingresso per motivi familiari rilasciato al genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29 c. 5 TU)

E' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in

Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito. (art. 29 c. 5 TU)

L'ingresso è vietato al genitore espulso o segnalato ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. (art. 4 c. 6 TU)

2) VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI FAMILIARI RILASCIATO AL FAMILIARE DI MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA (ART. 31 C. 3 TU)

A seguito di autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano viene concesso al familiare un visto di ingresso per motivi familiari.

Al familiare autorizzato all'ingresso è rilasciato un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. (art. 29 c. 6 TU)

C) Lungo soggiornanti (art. 9 bis TU)

LO STRANIERO, TITOLARE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E IN CORSO DI VALIDITÀ, PUÒ CHIEDERE DI SOGGIORNARE SUL TERRITORIO NAZIONALE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI, AL FINE DI:

- ESERCITARE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA IN QUALITÀ DI LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO;
- FREQUENTARE CORSI DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE;
- soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.5000 *2 = 17.000 euro per l'anno 2008) e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

AI FAMILIARI DELLO STRANIERO TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO È RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

TITOLO DI SOGGIORNO

ESSERE IN POSSESSO DI VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI PROVENIENZA;

RESIDENZA

DIMOSTRARE DI AVER RISIEDUTO IN QUALITÀ DI FAMILIARI DEL SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO NEL MEDESIMO STATO MEMBRO

Alloggio (art. 29 co. 3 lett. a) T.U.)

Devono essere verificati i requisiti di:

- disponibilità

la disponibilità dell'alloggio è soddisfatta:

sia nel caso si tratti dell'alloggio ove attualmente dimora il richiedente;

che nel caso si tratti dell'alloggio diverso da quello ove attualmente dimora il richiedente.

In questo secondo caso la condizione è da considerarsi soddisfatta sia nel caso in cui il richiedente si trasferisca nell'alloggio designato per il familiare sia nel caso in cui il richiedente non si trasferisca.

Nell'ipotesi di alloggio diverso il familiare deve produrre, in Questura, documentazione attestante il titolo per il quale detiene l'alloggio sia l'avvenuta iscrizione anagrafica (da

richiedersi entro 20 giorni dall'invio, mediante Poste Italiane, della richiesta di rilascio del titolo di soggiorno (circ. Interno 4.04.2008)

La condizione di disponibilità è soddisfatta qualora l'alloggio sia:

- di proprietà
- IN LOCAZIONE (AFFITTO)
- IN COMODATO
- in ospitalità

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. S2 o T2, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

Qualora vi siano più titolarità è necessario avere la dichiarazione che non vi sono motivi ostativi da parte di tutti gli aventi diritto (modulo S2)

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON ABBAIA TITOLARITÀ SULL'ALLOGGIO È NECESSARIA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL PROPRIETARIO/I (MODULO S2)

IDONEITÀ

L'ALLOGGIO DEVE ESSERE IDONEO AD OSPITARE OLTRE LE PERSONE GIÀ PRESENTI ANCHE TUTTE QUELLE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO.

L'IDONEITÀ VIENE ACCERTATA

- DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MEDIANTE VERIFICA CHE L'ALLOGGIO RIENTRI NEI PARAMETRI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; OVVERO

DALL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO CHE ACCERTA CHE L'ALLOGGIO SIA FORNITO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RICHIESTI.

"NEL CASO DI UN SOLO FIGLIO DI ETÀ INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI AL SEGUITO DI UNO DEI GENITORI, È SUFFICIENTE IL CONSENSO DEL TITOLARE DELL'ALLOGGIO NEL QUALE IL MINORE EFFETTIVAMENTE DIMORERÀ E QUINDI NON VIENE CONTEGGIATO AI FINI DELL'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO." (IL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO DEVE COMPILARE IL MODULO S1)

IN QUESTO CASO IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PUÒ ESSERE SOSTITUITO:

- DA UNA DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DEL TITOLARE DELL'APPARTAMENTO SU MOD. ÅGS1ÅH (ORIGINALE E FOTOCOPIA),
- DA COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO/PROPRIETÀ DI DURATA NON INFERIORE A SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (DUPLICE COPIA).

GLI ULTERIORI FIGLI, ANCHE DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI, OVVERO NON ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE, VENGONO CONTEGGIATI AI FINI DELL'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA.

PARAMETRI PER L'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO - REGIONE DEL VENETO (ART. 9 C. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 2.04.1996)

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI AVVIENE, OVE POSSIBILE, NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PARAMETRI RELATIVI ALLA SUPERFICIE UTILE:

MQ. 46 PER UNA PERSONA
MQ. 60 PER DUE PERSONE
MQ. 70 PER TRE PERSONE
MQ. 85 PER QUATTRO PERSONE
MQ. 95 PER CINQUE PERSONE
OLTRE MQ. 110 PER PIÙ DI CINQUE PERSONE

REDDITO

Il richiedente deve dimostrare un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non

inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il richiedente può essere anche esserne privo purché dimostri che i familiari conviventi hanno reddito sufficiente a sostenere il ricongiungimento (circ. Interno 4.04.2008)

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso. (sito Min. Interno)

CALCOLO DEL REDDITO

ASSEGNO SOCIALE - ANNO 2008: EURO 5142,67

	A	B	C
NUMERO	DICHIARANTE	MINORE <14 ANNI	FAMILIARE DIVERSO DA MINORE < 14
1	5142,67	2571,33	2571,33
2		5142,67	5142,67
3		5142,67	7713,99
4 e succ.		SEMPRE L'ASSEGNO SOCIALE	IL PRECEDENTE + MEZZO ASSEGNO SOCIALE

IL CALCOLO AVVIENE SOMMANDO A + B + C PRENDENDO LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI FAMILIARI.

Nota

Sulla determinazione del reddito il tenere conto dei familiari conviventi può essere interpretato sia come sommatoria dei redditi parametrato al numero di familiari da ricongiungere + il richiedente; ovvero parametrato al numero dei familiari da ricongiungere più il numero dei familiari attualmente conviventi.

Copertura sanitaria

Solo nel caso di ricongiungimento con ascendente ultrasessantacinquenne è necessaria:

- assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore; ovvero
- iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

L'importo di cui sopra è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia aggiornato con cadenza biennale.

AI FAMILIARI VIENE RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

D) ALTRI

1) richiedente titolare di titolo di soggiorno per ricerca scientifica (art. 27ter D.lgs 286/1998)

Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

La procedura rispetta le modalità e le condizioni, eccettuata la durata del permesso di soggiorno previste per il ricongiungimento familiare

Si applica la procedura di ricongiungimento familiare con deroghe. (art. 27ter co. 8 D.lgs 286/1998)

Condizioni

a) sia titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica

c) IL CUI TITOLO DI SOGGIORNO NON SIA SCADUTO OPPURE, SE SCADUTO VI SIA LA RICEVUTA DI POSTE ITALIANE DELL'AVVENUTO INOLTRO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO / RILASCIO DEL TITOLO.

II) SONO AMMESSI AL RIACQUISTO O MANTENIMENTO DELL'UNITÀ FAMILIARE I SEGUENTI FAMILIARI:

- CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO E DI ETÀ NON INFERIORE AI DICHIOTTO ANNI;
- FIGLI MINORI DI ANNI 18, PROPRI, NON CONIUGATI, A CONDIZIONE CHE L'ALTRO GENITORE, QUALORA ESISTENTE, ABBA DATO IL SUO CONSENSO;
- FIGLI MINORI DI ANNI 18, NATI FUORI DEL MATRIMONIO, NON CONIUGATI, A CONDIZIONE CHE L'ALTRO GENITORE, QUALORA ESISTENTE, ABBA DATO IL SUO CONSENSO;
- FIGLI MINORI DI ANNI 18, DEL CONIUGE, NON CONIUGATI, A CONDIZIONE CHE L'ALTRO GENITORE, QUALORA ESISTENTE, ABBA DATO IL SUO CONSENSO;
- FIGLI MAGGIORENNI A CARICO, QUALORA PER RAGIONI OGGETTIVE NON POSSANO PROVVEDERE ALLE PROPRIE INDISPENSABILI ESIGENZE DI VITA IN RAGIONE DEL LORO STATO DI SALUTE CHE COMPORTI INVALIDITÀ TOTALE;
- GENITORI A CARICO, QUALORA NON ABBIANO ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA;
- GENITORI ULTRASessantacinquenni, QUALORA GLI ALTRI FIGLI SIANO IMPOSSIBILITATI AL LORO SOSTENTAMENTO PER DOCUMENTATI, GRAVI MOTIVI DI SALUTE

NOTA

LA NORMA PREVEDE PER I FIGLI MINORI L'ASSENSO ALL'ESPATRIO DEL GENITORE "QUALORA ESISTENTE". SI RITIENE CHE L'ASSENSO NON SIA NECESSARIO QUALORA IL GENITORE, SEPPURE ESISTENTE, NON POSSA LEGALMENTE ESERCITARE LA PATRIA POTESTÀ.

PUNTUALIZZAZIONI

- IL FIGLIO DEVE ESSERE MINORE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO (ART. 29 C. 2 TU)

- NEL CASO DI UN FIGLIO DI ETÀ INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI AL SEGUITO DI UNO DEI GENITORI, È SUFFICIENTE IL CONSENSO DEL TITOLARE DELL'ALLOGGIO NEL QUALE IL MINORE EFFETTIVAMENTE DIMORERÀ.

- IL RICHIEDENTE PUÒ, PER I FAMILIARI DA RICONGIUNGERE, INDICARE UN ALLOGGIO DIVERSO DA QUELLO DELLA SUA RESIDENZA

A) SIA CHE INTENDA IN SEGUITO ANDARE AD ABITARVI

B) SIA CHE INTENDA PROCEDERE AD UNA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DIVERSA DALLA PROPRIA. (CIRC INTERNO 4.04.2008)

IN QUEST'ULTIMO CASO SARÀ NECESSARIO PRODURRE DA PARTE DEL RICONGIUNTO DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO PER IL QUALE SI DETIENE L'ALLOGGIO (ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO) E L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

- NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE, OVVERO IL NUCLEO FAMILIARE DA RICONGIUNGERE, SIA OSPITE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ALLO SPORTELLINO UNICO ANCHE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DI CHI HA TITOLO PER OSPITARE IN QUELL'ALLOGGIO DELLE PERSONE (AD ES. IL PROPRIETARIO O IL TITOLARE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE).

N.B. NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE SEPARATO DAL RICHIEDENTE SI PONE LA QUESTIONE DELLA CONVIVENZA E QUINDI DELLA DISTANZA FRA I DUE ALLOGGI. SE AD ESEMPIO IL RICHIEDENTE ABITA A

TRIESTE ED IL RESTO DELLA FAMIGLIA ANDRÀ AD ABITARE A MESSINA SI PUÒ ANCORA PARLARE DI UNITÀ FAMILIARE ?

III) DEVONO ESSERE INOLTRE SODDISFATTE LE CONDIZIONI RIGUARDANTI:

- NON PERICOLOSITÀ
- NON ISCRIZIONE AL SIS

PERICOLOSITÀ

Non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (art. 4 c. 3 D.lgs 286/1998)

ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATICO SCHENGEN

Qualora il familiare risulti iscritto al SIS (ad es. a seguito di emissione di decreto di espulsione) la Questura verifica se sussistono le condizioni ostative legate all'essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen.

La verifica positiva comporta il diniego al ricongiungimento; altrimenti viene richiesto al familiare di recarsi presso l'Autorità consolare d'Italia per la verifica del legame familiare (circ. Interno 4.04.2008)

Alloggio (art. 29 c. 3 lett. a) T.U.)

Devono essere verificati i requisiti di:

- disponibilità

la disponibilità dell'alloggio è soddisfatta:

sia nel caso si tratti dell'alloggio ove attualmente dimora il richiedente;

CHE NEL CASO SI TRATTI DELL'ALLOGGIO DIVERSO DA QUELLO OVE ATTUALMENTE DIMORA IL RICHIEDENTE.

In questo secondo caso la condizione è da considerarsi soddisfatta sia nel caso in cui il richiedente si trasferisca nell'alloggio designato per il familiare sia nel caso in cui il richiedente non si trasferisca.

Nell'ipotesi di alloggio diverso il familiare deve produrre, in Questura, documentazione attestante il titolo per il quale detiene l'alloggio sia l'avvenuta iscrizione anagrafica (da richiedersi entro 20 giorni dall'invio, mediante Poste Italiane, della richiesta di rilascio del titolo di soggiorno (circ. Interno 4.04.2008)

La condizione di disponibilità è soddisfatta qualora l'alloggio sia:

- di proprietà
- IN LOCAZIONE (AFFITTO)
- IN COMODATO
- IN OSPITALITÀ

SE IL RICHIEDENTE È OSPITE, DEVE ALLEGARE DICHIARAZIONE REDATTA DAL TITOLARE

DELL'APPARTAMENTO SU MOD. S2 O T2, ATTESTANTE IL CONSENSO AD OSPITARE ANCHE I RICONGIUNTI.

QUALORA VI SIANO PIÙ TITOLARITÀ È NECESSARIO AVERE LA DICHIARAZIONE CHE NON VI SONO MOTIVI OSTATIVI DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO (MODULO T2 O S2)

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON ABBA TITOLARITÀ SULL'ALLOGGIO È NECESSARIA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL PROPRIETARIO/I (MODULO T2 O S2)

IDONEITÀ

L'ALLOGGIO DEVE ESSERE IDONEO AD OSPITARE OLTRE LE PERSONE GIÀ PRESENTI ANCHE TUTTE QUELLE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO.

L'IDONEITÀ VIENE ACCERTATA

- DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MEDIANTE VERIFICA CHE L'ALLOGGIO RIENTRI NEI PARAMETRI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; OVVERO

DALL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO CHE ACCERTA CHE L'ALLOGGIO SIA FORNITO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RICHIESTI.

"NEL CASO DI UN SOLO FIGLIO DI ETÀ INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI AL SEGUITO DI UNO DEI GENITORI, È SUFFICIENTE IL CONSENSO DEL TITOLARE DELL'ALLOGGIO NEL QUALE IL MINORE EFFETTIVAMENTE DIMORERÀ E QUINDI NON VIENE CONTEGGIATO AI FINI DELL'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO." (IL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO DEVE COMPILARE IL MODULO T1 O S1)

IN QUESTO CASO IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PUÒ ESSERE SOSTITUITO:

- DA UNA DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DEL TITOLARE DELL'APPARTAMENTO SU MOD. ÅGS1ÅH (ORIGINALE E FOTOCOPIA),

- DA COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO/PROPRIETÀ DI DURATA NON INFERIORE A SEI MESI A DECORRERE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (DUPLICE COPIA).

GLI ULTERIORI FIGLI, ANCHE DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI, OVVERO NON ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE, VENGONO CONTEGGIATI AI FINI DELL'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA.

REDDITO

IL RICHIEDENTE DEVE DIMOSTRARE UN REDDITO MINIMO ANNUO DERIVANTE DA FONTI LECITE NON INFERIORE ALL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE AUMENTATO DELLA METÀ DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE PER OGNI FAMILIARE DA RICONGIUNGERE.

PER IL RICONGIUNGIMENTO DI DUE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI È RICHIESTO, IN OGNI CASO, UN REDDITO NON INFERIORE AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO SI TIENE CONTO ANCHE DEL REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEI FAMILIARI CONVIVENTI CON IL RICHIEDENTE.

IL RICHIEDENTE PUÒ ESSERE ANCHE ESSERNE PRIVO PURCHÈ DIMOSTRI CHE I FAMILIARI CONVIVENTI HANNO REDDITO SUFFICIENTE A SOSTENERE IL RICONGIUNGIMENTO (CIRC. INTERNO 4.04.2008)

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL RICHIEDENTE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, È NECESSARIO TENERE CONTO ANCHE DEI FAMILIARI PRECEDENTEMENTE RICONGIUNTI E A CARICO DELLO STESSO. (SITO MIN INTERNO)

NOTA

Sulla determinazione del reddito il tenere conto dei familiari conviventi può essere interpretato sia come sommatoria dei redditi parametrato al numero di familiari da ricongiungere + il richiedente; ovvero parametrato al numero dei familiari da ricongiungere più il numero dei familiari attualmente conviventi.

Copertura sanitaria

Solo nel caso di ricongiungimento con ascendente ultrasessantacinquenne è necessaria:

- assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore; ovvero
 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PREVIO PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO.
- L'importo di cui sopra è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia aggiornato con cadenza biennale.

2) visto di ingresso per missione (D.M. esteri 12.07.2000)

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano. Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia. Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

IL RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO VIENE RICHIESTO ALLA QUESTURA MEDIANTE KIT VIA POSTE ITALIANE ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI DALL'INGRESSO

3) visto di ingresso per residenza elettiva (D.M. esteri 12.07.2000)

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le capacità finanziarie siano adeguate.

IL RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO VIENE RICHIESTO ALLA QUESTURA MEDIANTE KIT VIA POSTE ITALIANE ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI DALL'INGRESSO

4) visto diplomatico (D.M. esteri 12.07.2000)

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

COESIONE FAMILIARE

Per coesione familiare si intende l'insieme delle procedure che permettono di rilascio o la conversione di un titolo di soggiorno quando il familiare è già presente in Italia.

NE USUFRUISCE:

1) lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadino italiano o di uno Stato

membro dell'Unione europea, ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante (art. 30 c. 1 lett. b) TU)

2) il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. (art. 30 c. 1 lett. c) TU)

3) il familiare straniero di un rifugiato.

In questo caso si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare (art. 30 c. 1 lett. c) TU)

4) il genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. (art. 30 c. 1 lett. d) TU)

5) IL MINORE DI ANNI 18 PRESENTE IN ITALIA IN PRESENZA DI FAMILIARE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

SE INFRAQUATTORDICENNE VIENE INSCRITTO NEL TITOLO DI SOGGIORNO DEL FAMILIARE STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA. (ART. 19 C. 2 LETT. A) TU)

Se ultraquattordicenne viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 28 c. 1 lett. a) RA)

6) lo straniero convivente con parente entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. (art. 19 c. 2 lett. c) TU)

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 28 c. 1 lett. b) RA)

Il rilascio del permesso di soggiorno viene richiesto direttamente in Questura

7) il familiare di straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro UE

Il familiare deve essere in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, deve dimostrare di aver risieduto in qualità di familiare del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e che sono soddisfatte le condizioni di alloggio e reddito richieste per il ricongiungimento familiare

Gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

E' consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto. (art. 9 bis TU)

Il rilascio del permesso di soggiorno viene richiesto direttamente in Questura.